

COMUNE DI LICATA

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 188 DEL 13.09.1991 E MODIFICATO CON

DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 10.02.2004

Art.1

In attuazione dei principi di cui alla Legge Regionale n. 22 del 9.04.1986 dell'art. 13 della Legge Regionale n. 10 del 30.04. 1991, i criteri e le modalità per la concessione di sussidi, contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere, sono stabiliti dal presente Regolamento.

Art.2 - Assistenza economica

Per assistenza si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in danaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale" onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità.

Per "minimo vitale" dunque si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze. Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si

trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del nucleo.

L'adozione del minimo vitale:

- rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile;
- consente quando ricorrano le condizioni oggettive, di coprire i bisogni fondamentali;
- è un metodo facilmente aggiornabile;
- tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione;

METODOLOGIE

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale, le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- 1) alimentazione;
- 2) abbigliamento;
- 3) governo della casa;
- 4) vita di relazione;
- 5) spese sanitarie;
- 6) affitto dell'alloggio;

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- capo famiglia	75% della quota base
-coniuge a carico	25% q.b.
-familiare a carico da 0 a 14 anni	35% q.b.
-altri familiari a carico	15% q.b.

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a se stanti e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone.

La quota-parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

Definito il minimo vitale ed in presenza di uno stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze specifiche.

Per poter stabilire il "fabbisogno assistenziale" degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto, dovranno fare una analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota-base del minimo vitale, maggiorata di quota-parte del canone di locazione di un alloggio e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel Comune al quale avanzano la richiesta, sempre che non sussistono almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento: non può essere comunque superiore al doppio della quota-base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica. Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che risiedono da oltre un anno nel Comune al quale avanzano richiesta.

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo << una tantum >> finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare, e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica gestita dalle amministrazioni comunali, risulta articolato in diversi momenti ed aspetti: rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta ed attuativo dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Resta intesa che spettano all'assistente sociale le funzioni valutative e propositive ed all'unità amministrativa quelle attuative.

Per i casi urgenti e comprovati su proposta dell'ufficio di servizio sociale, il responsabile dell'assistenza economica può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissati annualmente dal Consiglio Comunale.

Pur conservando il servizio di assistenza economica la necessaria autonomia organizzativa, va precisato che tutti e quattro i servizi sociali di base dovrebbero essere coordinati e le rispettive linee di azione essere fra loro interdipendenti; pertanto i collegamenti tra amministrativi, operatori sociali ed assistenti sociali devono essere funzionali ed istituzionalizzati.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, gli operatori addetti svolgeranno funzioni di segreteria amministrativa, di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentano una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità d'esecuzione.

Il servizio, perché sia recensibile al massimo ed organizzato in forma capillare, dovrebbe essere tenuto a livello di quartiere o di distretto.

Fra i possibili interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali sopra definiti.

Tuttavia l'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi, e neppure il più efficace, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, forse per troppo tempo, a torto ritenuto come l'unica modalità d'intervento, deve quindi essere attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, infatti, pur non essendo sempre risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio assistenziali attraverso i quali mettere in condizione il cittadino di fronteggiare la situazione individuando, sbocchi per lui positivi .

Art. 2 bis -ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

Comma 1

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative per il servizio civico.

Comma 2

L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza , privi di occupazione , compresi tra un'età di diciotto e sessanta anni per le donne e diciotto e sessantacinque anni per gli uomini e assistibili ai sensi del vigente regolamento comunale relativo all'assistenza economica continuativa, temporanea e straordinaria .

Comma 3

I soggetti interessati , previa presentazione di regolare istanza , corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e richiesta per l'assistenza economica,temporanea e straordinaria, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi civici di utilità collettiva nei seguenti settori :

- Custodia , tutela e manutenzione di strutture pubbliche
- Interventi in materia di protezione civile
- Prestazione di servizi ai disabili ed agli anziani assistiti dal Comune
- Raccolta differenziata e verde pubblico
- Altri servizi ad utilità collettiva che l' A. C. riterrà opportuno attivare.

L'attività di vigilanza verrà effettuata dal responsabile della struttura organizzativa in cui si espleta l'attività lavorativa di utilità collettiva.

Alla liquidazione delle spettanze si provvederà previa attestazione dell'avvenuto espletamento del servizio a cura dei responsabili dei dipartimenti cui i progetti fanno riferimento.

Comma 4

Le attività lavorative di cui ai precedenti articoli non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato e non sono soggette ad I V A in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza .

Comma 5

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'amministrazione apposito protocollo / disciplinare di lavoro dal quale risulterà che il servizio in favore della collettività riveste carattere esclusivamente assistenziale .

Comma 6

I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavori socialmente utili autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia. In ogni caso, gli stessi soggetti, non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi lavorativi.

Comma 7

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne .

Comma 8

L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno predisporrà, l'elenco dei soggetti assistibili che intendono essere utilizzati per attività civica.

Comma 9

I soggetti, di cui al precedente comma, verranno inseriti in elenco a seguito delle istanze favorevolmente istruite successivamente alla presentazione di istanza per la concessione di sussidio economico continuativo, temporaneo e straordinario come previsto dal vigente regolamento per l'assistenza economica.

Comma 10

Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via prioritaria, i soggetti "deboli" già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui al precedente Comma 9, ai quali sarà formulata specifica proposta di utilizzazione .

Comma 11

L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del Servizio Sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

Comma 12

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti di cui al precedente comma 10, di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per l'intero anno.

Art 3 - Norme regolamentari per l'attuazione della direttiva regionale in materia di assistenza economica

Art. 1 - Per l'attuazione degli orientamenti desumibili dalla direttiva contenuta nel regolamento-tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P. n. 57/87 del 9/4/1987, le risorse finanziarie che l'Amministrazione comunale destina all'assistenza economica sono utilizzate, prioritariamente, per la corresponsione del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito. Nei limiti dei fondi disponibili, possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale, fino alla concorrenza del minimo in parola. Una quota delle risorse finanziarie non inferiore al 40% è accantonata per l'assistenza economica temporanea e straordinaria.

Art. 2 - Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, questa è predisposta dall'Ufficio di Servizio Sociale ed è approvata dalla Giunta Municipale.

Art. 3 - I rapporti informativi e le proposte di somministrazione dell'assistenza economica sono formulati dall'Ufficio di Servizio Sociale.

L'Ufficio può promuovere l'erogazione, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l'assistenza in denaro più aderente alla situazione necessitante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presenti le opzioni del soggetto.

Art.4 - L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza, il Servizio predispone

accertamenti periodici e riferisce trimestralmente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.

Art. 5 - L'assistenza economica straordinaria è concessa su proposta o su parere dell'Ufficio di Servizio Sociale, per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità. Non avranno titolo ad ottenerla quei richiedenti o quei nuclei familiari che dispongono di redditi pari a tre volte il minimo vitale.

La Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di eventi calamitosi da cui siano colpiti i richiedenti.

Art. 6 La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'Ufficio di Servizio Sociale si sia espresso negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la Giunta Municipale non accolga la proposta.

Art. 7 . L'assistenza economica, continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare .

Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare esprima opzione per l'assistenza economica in alternativa all'assistenza domiciliare stessa, ed il servizio sociale sia di eguale avvio, la Giunta Municipale ammette i soggetti in parola all'assistenza economica, includendoli tra quelli che hanno titolo per fruire prioritariamente.

Art. 8 – per la denominazione del minimo vitale si fa rinvio al regolamento – tipo approvato dal Presidente della Regione con citato D.P. del 9/4/1987 n. 57/87 ed al decreto dell'Assessore regionale degli Enti Locali n. 76 del 1183/1987. le successive modifiche si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 – alla fine di ogni anno, il Servizio Sociale renderà un rapporto complessivo sulla conduzione del servizio, integrato di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti.

Art. 4 - Procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica

- a) l'apertura dell'istruttoria avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, Consigli di Circostrizione, gruppi di volontariato, ecc.
- b) la documentazione richiesta è di tipo anagrafico stato di famiglia da acquisire d'ufficio o tramite autocertificazione e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti, di tipo economico: buste paga e certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e le rendite INAIL; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi – per chi è tenuto a redigerla; ricevuta d'affitto; certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro.

Per interventi particolari oltre la suddetta documentazione, è richiesta:

- documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Ogni utente dovrà, inoltre, presentare dichiarazione circa l'esistenza di parenti o meno tenuti agli alimenti.

Art. 5 - Istruttoria

Per ogni richiesta l'Amministrazione del Comune avvierà l'istruttoria che consiste in:

- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare;
- accertamento indiretto ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e le risultanti dell'accertamento diretto e la condizione sociale che indubbiamente si rileva;
- accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti;
- relazioni del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo, contenente le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune con parere obbligatorio del servizio sociale;
- l'Ufficio potrà procedere, ove lo ritenesse necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari, nonché all'accertamento dei redditi mobiliari e immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

Art. 6 - Motivi di esclusione

- superamento della soglia massima del reddito del nucleo familiare stabilito nell'art. 1;
- proprietà di beni immobili (salvo in caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dallo stesso);

- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del C.C. modificato dall'art. 168 della legge n° 151/75) e che di fatto vi provvedano.

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. e in grado di provvedervi , escluse dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario. In tal caso i responsabili del servizio hanno l'obbligo di convocare tali persone e di informarla dei rispettivi obblighi di legge.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

Art. 7 - Comunicazioni

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati entro 30 giorni , motivando in caso di non ammissione la mancata corresponsione del contributo.

Art. 8 – Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi sono i seguenti:

- a) famiglie con gravi difficoltà socio-economiche;
- b) minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- c) assegni personali per preaffidamento in conseguenza di dimissioni di minori, di anziani, di inabili già ricoverati;
- d) famiglie di detenuti e vittime del delitto;
- e) assistenza post-penitenziaria;

- f) interventi a favore di non vedenti;
- g) tossicodipendenti;
- h) assistenza minorati psichici;
- i) assistenza socio- psicopedagogia;
- l) sostegno economico e assistenza abitativa in favore delle famiglie dei portatori di handicap;
- m) provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap;
- n) orfani di lavoratori (ex E.N.A.O.L.I.);
- o) emigrati LL.RR. 55/80 e 38/84.

Art 9. – Concetto ex detenuto

Ai fini degli interventi di cui al presente regolamento si intende per ex detenuto colui il quale abbia scontato una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a mesi 3 sia essa inflitta con sentenza passata in giudicato sia espiata in attesa di giudizio. Il contributo da erogarsi viene previsto per un periodo massimo di mesi 12 dalla data della scarcerazione.

Sono equiparabili agli ex detenuti coloro i quali sono sottoposti a misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S.

Art. 10 - Concetto di famiglie vittime del delitto

La fascia di popolazione ,in questo caso individuata, si riferisce a nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso a seguito di azioni violente o delittuose. E' chiara la condizione di particolare difficoltà e di esposizione a rischi di devianza che

afferisce ai componenti del nucleo familiare . il contributo viene erogato allo scopo di prevenire la devianza e la criminalità.

Ovviamente per delitto deve intendersi solo ed esclusivamente la perdita della persona a seguito di omicidio escludendo dai benefici eventuali altre cause di decesso non dovuto ad azioni criminose umane.

Gli interessati per avere diritto ai benefici di cui ai precedenti comma devono produrre atti giustificabili tendenti ad accertare le cause del delitto, rilasciati da apposito organo giudiziario amministrativo e inequivocabile ai fini della determinazione dell'evento morte.

In sostituzione della certificazione di cui sopra, i parenti delle vittime del delitto, potranno essere individuati nei modi di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466 .

Il contributo da erogarsi viene previsto per un periodo massimo di anni due dalla data del delitto.

Art. 11 – Concetto di ragazza madre

Per ragazza madre si intende colei che non ha raggiunto la maggiore età e che ha avuto prole senza essere unita in matrimonio.

Qualora la prole venga legittimata o riconosciuta dal padre, la ragazza cessa di essere considerata “Ragazza Madre” ai fini dei benefici del presente regolamento.

Art. 12 – Interventi assistenziali urgenti o di emergenza a carico del Sindaco

Nel rispetto delle previsioni finanziarie ed entro il limite mensile di un decimo dei relativi stanziamenti, il Sindaco provvede, con proprio atto, agli interventi assistenziali o di emergenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge:

- a) – distribuzione di aiuti a favore degli individui e delle famiglie in condizioni di particolare necessità, indipendentemente dal domicilio.
- b) – distribuzione di soccorsi per incarico dello stato o di altri Enti Pubblici;
- c) – tutela degli interessi dei poveri e la loro rappresentanza legale innanzi all'autorità amministrativa e a quella giudiziaria;
- d) – adozione di provvedimenti di assistenza degli orfani e minorenni abbandonati, dei vecchi e dei sordomuti poveri, con l'assunzione provvisoria della tutela in casi d'urgenza (L.847/37).

Art. 13 – Associazioni di volontariato

Al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento e dalla L.R. n. 22/86 possono concorrere le associazioni di volontariato liberamente costituite, aventi funzioni che attengono alla materia socio assistenziale.

La partecipazione dei volontari dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

- impegno a prestare la loro attività in modo coordinato con quella svolta dal personale addetto alle attività assistenziali;
- rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Le associazioni di volontariato per potere essere ammessi a fruire dei contributi economici devono far pervenire, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo o statuto . Dalla presentazione di tali documenti possono essere esonerati gli Enti, le associazioni ecc. che sono rappresentanze locali di organismi nazionali riconosciuti;
- b) copia di idoneo documento dal quale risulta il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda e riscuotere il contributo comunale a nome e nell'interesse dell'organismo richiedente:
- c) motivi per cui si richiede il contributo;
- d) preventivo di spesa.

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare idonea rendicontazione della somma assegnata in contribuzione.

Possono essere stipulate convenzioni con le associazioni di volontariato, in modo particolare per quanto riguarda l'assistenza socio psico- pedagogica l'integrazione pre-scolastica e scolastica per i portatori di handicap.

Art. 14 - Norme transitorie

Fino a quando non sarà istituito il servizio sociale professionale, provvederà all'istruttoria delle pratiche presentate dagli interessati l'ufficio assistenza (ufficio per gli interventi a favore dei bisognosi), il quale per l'istruttoria propositiva si avvarrà dell'ufficio informazioni dei Vigili Urbani o di particolari strutture pubbliche o private esistenti nel territorio Regionali appositamente convenzionato con il Comune.

Per gli interventi di natura economica si dovrà tenere conto della disponibilità finanziaria del Comune.

- a) copia dell'atto costitutivo o statuto . Dalla presentazione di tali documenti possono essere esonerati gli Enti, le associazioni ecc. che sono rappresentanze locali di organismi nazionali riconosciuti;
- b) copia di idoneo documento dal quale risulta il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda e riscuotere il contributo comunale a nome e nell'interesse dell'organismo richiedente;
- c) motivi per cui si richiede il contributo;
- d) preventivo di spesa.

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare idonea rendicontazione della somma assegnata in contribuzione.

Possono essere stipulate convenzioni con le associazioni di volontariato, in modo particolare per quanto riguarda l'assistenza socio psico- pedagogica l'integrazione pre-scolastica e scolastica per i portatori di handicap.

Art. 14 - Norme transitorie

Fino a quando non sarà istituito il servizio sociale professionale, provvederà all'istruttoria delle pratiche presentate dagli interessati l'ufficio assistenza (ufficio per gli interventi a favore dei bisognosi), il quale per l'istruttoria propositiva si avvarrà dell'ufficio informazioni dei Vigili Urbani o di particolari strutture pubbliche o private esistenti nel territorio Regionali appositamente convenzionato con il Comune.

Per gli interventi di natura economica si dovrà tenere conto della disponibilità finanziaria del Comune.

A tal fine, in fase di approvazione del bilancio di competenza, il Consiglio Comunale dovrà stabilire, di volta in volta, la quota annuale massima di intervento economico da erogare, in relazione agli assistiti presunti, dedotto dall'operato dell'esercizio precedente.

Per il 1991 la quota annuale massima di interventi economici da erogare è determinata dalla divisione tra lo stanziamento del capitolo del bilancio comunale e le istanze presentate da coloro i quali ne hanno diritto, fermo restando che nei casi di particolare gravità, l'Amministrazione può stabilire di erogare una somma maggiore e che comunque non può superare il minimo vitale (mensile) consentito dalla legge.

Interventi Socio - Assistenziali

(Servizi Socio – Assistenziali)

Sono previsti i seguenti servizi:

- a) soggiorni-vacanze in favore di anziani e portatori di handicap;
- b) interventi per favorire l'integrazione dei cittadini portatori di handicap;
- c) affidamento familiare
- d) ricovero anziani, minori e inabili;
- e) assistenza domiciliare in favore degli anziani;
- f) iniziative socio – culturali in favore di anziani;
- g) attività lavorativa integrativa anziani;

Soggiorni Vacanze - Attività Ricreative-

Sono ammessi a fruire del servizio Soggiorno-Vacanze e attività ricreative, anziani e portatori di handicap e loro accompagnatori.

Per quanto concerne gli anziani si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. n. 22/86, dalla L.R. 87/81 e dal Regolamento tipo sulla organizzazione dei servizi Socio – Assistenziali e ai Decreti assessoriali degli Enti Locali emanati annualmente, che stabiliscono i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali o la compartecipazione al costo del servizio medesimo.

Ogni qualvolta che dovrà essere effettuato un soggiorno climatico verrà affisso apposito manifesto, almeno 30 giorni prima della data di partenza, per dare la possibilità agli interessati di presentare relativa domanda corredata dai seguenti documenti:

- 1- stato di famiglia
- 2- certificato medico, di data non anteriore a gg. 10 dalla data di presentazione dell'istanza;
- 3- dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente dai componenti il nucleo familiare;
- 4- modello 740 o mod. 201 integrato dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Fra tutti coloro che avranno presentato domanda sarà formulata una graduatoria secondo i seguenti criteri:

- A) Precedenza a coloro che non hanno mai partecipato ai soggiorni organizzati da questo Comune ed in base al numero di soggiorni effettuati;
- B) Reddito del nucleo familiare;
- C) Età dei partecipanti.

La graduatoria, una settimana prima della partenza, sarà pubblicata all'albo pretorio e all'ufficio Assistenza, al fine di eliminare il più possibile casi di persone che non hanno diritto alla partecipazione.

Per quanto concerne i portatori di handicap si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 16/86 e dalla L.R. 68/81. Analogo manifesto verrà affisso per rendere noto il soggiorno – vacanza che deve essere effettuato, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Sono ammessi a fruire del servizio, gratuitamente, i portatori di handicap e i loro accompagnatori. Il numero massimo ammesso sarà determinato sulla base della disponibilità finanziaria prevista nel bilancio comunale. Il servizio è gratuito anche per i grandi invalidi del lavoro in possesso del modello I.N.A.I.L. attestante lo stato di invalidità e loro accompagnatori.

Possono fruire gratuitamente del servizio i cittadini in età compresa fra i 18 e 50 anni affetti da handicap psico-fisico abbinati o meno di accompagnamento, in grado di svolgere le loro funzioni in modo autonomo o semiautonomo. La gratuità è prevista anche per volontari coordinatori del gruppo.

Nell'ambito delle iniziative a favore degli anziani, possono essere patrocinati da questo Ente attività ricreative, spettacoli e intrattenimenti vari a rispetto di regolari istanze presentate da Gruppi o Cooperative operanti nel settore.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) preventivo di spesa;
- 2) relazione sulle manifestazioni da svolgere;

Attività lavorativa integrativa

Per attività integrativa lavorativa si fa riferimento a quanto stabilito dalle LL.RR. 87/81 e 14/86. Ogni qualvolta dovrà essere avviata l'attività lavorativa integrativa anziani, verrà affisso apposito manifesto, almeno 30gg. prima dell'avvio dell'attività medesima, per dare la possibilità agli interessati di presentare la relativa domanda corredata dai seguenti documenti:

- 1) stato di famiglia;
- 2) certificato medico rilasciato dall'Ufficiale Sanitario;

- 3) dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente dai componenti del nucleo familiare
- Mod. 740 o Mod. 201 integrato dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Fra tutti coloro che hanno presentato domanda sarà formulata una graduatoria secondo i seguenti criteri:

- 1) precedenza a coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa;
- 2) reddito del nucleo familiare ;
- 3) età dei partecipanti.

La graduatoria, formulata dal competente Ufficio Assistenza, sarà pubblicata all'albo pretorio e all'Ufficio Assistenza , al fine di eliminare quanto più possibile casi di persone non aventi diritto.

Affidamento familiare

Alle famiglie affidatarie dei minori può essere corrisposto se richiesto un contributo economico nella misura massima di £. 300.000.

L'erogazione mensile del contributo è subordinata all'accertamento da parte del Servizio Sociale della necessità dello stesso tenendo conto della situazione del nucleo affidatario e delle esigenze dei minori.

Semiconvitto

Per favorire la crescita armoniosa dei minori e per evitare l'allontanamento degli stessi dalla famiglia e dal loro ambiente è previsto il collocamento semiconvittuale presso Istituti educativo assistenziale per il periodo dell'anno scolastico. Le spese di mantenimento sono a carico del Comune.

Istituzionalizzazione di minori e anziani

Per l'istituzionalizzazione dei minori si fa espresso richiamo a quanto disciplinato dalle Leggi statali e regionali in materia.

L'istituzionalizzazione dei minori è prevista :

- 1) quando è disposta dalla Magistratura minorile
- 2) su proposta del Servizio Sociale.

La retta di ospitalità è a carico del Comune.

Per l'accesso a detto servizio si applicano le disposizioni contenute nei decreti assessoriali degli EE.LL.

Assistenza domiciliare anziani

Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare agli anziani si fa riferimento alle condizioni contenute nelle LL.RR. 14/86, 87/81 e 27/90.

Enti Disciolti

I destinatari degli interventi degli Enti Disciolti (ex D.P.R. 245/85) ex E.N.A.O.L.I. , I.N.A.I.L. ed O.N.I.G. sono indicati nel D.P.R. 245/85 e i relativi benefici vengono concessi nell'osservanza delle Circolari emanate dalla Regione Siciliana.

L'Assessore ai Servizi Sociali e Culturali

Dott. Russotto Vincenzo